SNAP
Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia
La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

Prot. n° 33/SG/2023 Roma, 17 ottobre 2023

OGGETTO: SOLLECITO ED ACCESSO AGLI ATTI PER MANCATA RISPOSTA SU TRATTENUTE STIPENDIALI PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO CON RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE.

Al Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Vittorio Pisani - R o m a -
Pec: dipps002.0000@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direttore Direzione Centrale per gli affari Generali e le Politiche del Personale
Prefetto Armando Forgione - R o m a -
Pec: dipps035.0300@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis - R o m a -
Pec: dipps001.1000@pecps.interno.it

Alla c.a. degli organi di stampa

Illustre Capo della Polizia,

le rappresentiamo l'ennesimo ritardo nel fornire esaurienti risposte da parte dell'amministrazione da Lei diretta ed in particolare con la presente ad indicarLe che in data 01 maggio 2023 questa O.S. SNAP aveva inoltrato una lettera al Ministero dell'Interno " Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per le

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com
SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512

Relazioni Sindacali" ed al "Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale" avente ad oggetto:

"**Chiarimenti in ordine alle trattenute stipendiali per effetto della sospensione dal lavoro a causa della mancata vaccinazione Covid-19".**

Le ragioni di detta istanza risiedono nella necessità di ottenere chiarimenti, in ordine alle trattenute stipendiali che numerosi colleghi subivano e subiscono come effetto della sospensione dal lavoro a causa della mancata vaccinazione de qua.

Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta su detto tema "spinoso" e pertanto questa O.S. SNAP ha investito lo studio legale Parenti di Roma per redigere ed inviare un formale sollecito ed accesso agli atti (allegato alla presente) con il quale ottenere:

l'ostensione di tutti gli atti, i documenti e, in generale, ogni documento utile alla "comprensione" ed alla ricostruzione delle modalità di calcolo delle decurtazioni presenti sulle buste paga dei dipendenti che non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 con particolare riferimento anche al se l'amministrazione ha adottato tale decurtazione stipendiale dei propri dipendenti al lordo oppure al netto applicando un principio univoco per tutti gli uffici amministrativi – contabili della Polizia di Stato ovvero differenziato.

Per inciso, non dilungandoci nel ripetere le ragioni giuridiche alla base della nostra istanza del 01 maggio c.a., siamo a ribadirLe la necessità, non più procrastinabile, di procedere ad instaurare un "sano" e celere rapporto fra il sindacato e gli uffici chiamati di volta in volta in causa ed in primis l'ufficio per le Relazioni Sindacali.

Altresì, con la presente missiva, questa O.S. SNAP si rivolge al Prefetto Armando FORGIONE, Direttore Centrale Affari Generali Politiche del Personale Polizia di Stato, al quale rappresentiamo che, sempre in ambito di sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, in virtù della circolare del

10-12-2021, a firma del Capo della Polizia, sono scaturite per i colleghi, oltre alla sospensione dal DIRITTO di svolgere l'attività lavorativa, ulteriori conseguenza tra cui :

- *al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario;*
- *le giornate di sospensione non sono utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie;*

Per quanto segnalatoci risulta che, dette situazioni appena citate, siano state applicate in sprezzo delle previste procedure previste dal codice amministrativo sancite dalla L. 241/90.

In merito riteniamo che l'Amministrazione non possa prevedere, con una circolare interna, ulteriori conseguenze pregiudizievoli che non siano state espressamente previste dalla norma di cui all'art. 4 ter del D.L. n°44/2021.

Pertanto si chiede un formale ed urgente incontro da svolgersi tra i rappresentanti di questa O.S. (coadiuvati dai propri legali) ed il Prefetto Forgione per potere affrontare la questione del qua al fine di individuare soluzioni concrete che possano scongiurare l'inevitabile instaurarsi di contenziosi mirati al:

riconoscimento della progressione di carriera, congedo ordinario, nonché dell'anzianità di servizio oltre all'omesso pagamento dei contributi previdenziali sul TFS; bloccati dal Ministero dell'Interno durante il periodo di sospensione dall'attività lavorativa per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

In attesa di ricevere le risposte di cui a monte si porgono distinti saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Originale firmato agli atti

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com
SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 4830512

Avv. LUIGI PARENTI
(Patrocinante in Cassazione)

Avv. MANUELA FERAZZOLI
Avv. SILVIA PIANURA
Avv. MARCO FINI
Avv. BIANCHINA DIODATO
Avv. DANIELA BARRACO
Avv. RITA CECCUCCI
Avv. FRANCESCA CHERICI
Avv. ALBERTO BRUNO
Avv. LUCA AGLITTI
Avv. GIULIA SAVAGLIO
Avv. FRANCESCA IDA BARLETTA
Avv. LUDOVICA DEL MORO
Avv. CHIARA IOVINE
Avv. ALESSIA FERRARA
Avv. ALICE AZZOCCHI
Avv. MARIA CRISTINA CINELLI
Avv. ALESSANDRO BARTOLOTTA
Avv. GIOVANNI MADONNA
Avv. JACOPO PASSARELLI
Avv. BARBARA CITO
Avv. EMANUELE LAI
Avv. ENRICO PIO NUNZIATA
Avv. DANILO PANICO
Avv. GRETA CAPALBO
Avv. MARTA SAVIANO
Dott.ssa MICHELA FERRARI
Dott. ssa TERESA LA BELLA
Dott. MARCO GIUSTINI
Dott. LUCA PANNELLA
Dott.EMILIO BROGNA
Dott. SIMONE DE CRISTOFARO
(Commercialista e Rev.re Contabile)

Spett.le

Ministero dell'Interno

Dipartimento per la Pubblica Sicurezza

Ufficio per le Relazioni Sindacali

dipps001.1000@pecps.interno.it

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale

Servizio Contenzioso ed Affari Legali

dipps035.0500@pecps.interno.it

Nell'interesse dell' O.S. SNAP con sede legale in Roma (RM) alla via Giuseppe Gioachino Belli n.39, la quale mi ha conferito mandato per la predisposizione della presente diffida.

PREMESSO CHE

1) Il Sindacato SNAP (Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia) è portatore di interessi diffusi della Polizia di Stato.

2)In data 01 maggio 2023 l'istante aveva inoltrato una lettera al Ministero dell'Interno "*Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per le Relazioni Sindacali*" e al "*Dipartimento della Pubblica*

Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale – Servizio Contenzioso ed Affari Legali" al fine di ottenere dei chiarimenti "*in ordine alle trattenute stipendiali come effetto della sospensione dal lavoro a causa della mancata vaccinazione contro il COVID-19*".
In particolare lo SNAP evidenziava che – a causa di una scelta legata alla propria salute – intere categorie di lavoratori, per tutta la durata della sospensione, non hanno ricevuto alcun tipo di retribuzione.
Il sindacato sottolineava anche come, per ovvie ragioni, l'assenza totale di qualsiasi forma di emolumento – per il periodo relativo alla sospensione – avesse provocato dei gravi pregiudizi oltre il piano economico, colpendo, a cascata, ogni aspetto della vita dei suddetti lavoratori.
Inoltre, dalla data di rientro in servizio, numerosi membri delle forze di Polizia subivano e subiscono tutt'ora delle detrazioni sulle proprie buste paga a titolo di "arretrati stipendio anno precedente" e "arretrati stipendio anno corrente", senza che l'amministrazione di competenza abbia mai chiarito quali sono i criteri attraverso i quali siano state calcolate le suddette decurtazioni.
3) A fronte della richiesta di chiarimenti presentata dal sindacato SNAP in data 01 maggio 2023, il Ministero dell'Interno non ha mai risposto.

CONSIDERATO CHE

Le ritenute sulle buste paga dei suddetti dipendenti si appalesano illegittime posto che, come sicuramente noto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sez. I con la recentissima sentenza n.16/2023 ha sancito l'illegittimità dell'interpretazione dell'art.4-ter del D.L. 44/2021 - così come accolta di fatto da codesta Amministrazione - nella parte in cui include tra le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, ulteriori conseguenze oltre a quelli espressamente previsti dalla norma in esame, specificando, tra l'altro, che l'articolo vada interpretato in maniera restrittiva (utilizzando, dunque, il solo dato letterale).
Più in particolare, con il richiamato precedente (perfettamente sovrapponibile a quanto sta accadendo regolarmente con l'Amministrazione in indirizzo) è stato chiarito che, anche alla luce delle note pronunce della Corte Costituzionale, "*...la norma è chiara - tenuto conto della sua portata letterale - nel limitare le conseguenze della sospensione dell'attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all'interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia - che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.*
Nell'ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell'esposizione al contagio, deve ritenersi che l'interpretazione

della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma.

Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione*, quali la decurtazione, in quota parte, dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.*

I provvedimenti impugnati devono pertanto essere annullati con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ricostruzione dell'anzianità di servizio e di ricalcolo dei giorni di licenza ordinaria spettanti."

Nel caso di specie, le suddette ritenute hanno iniziato a comparire sui cedolini stipendiali dei membri delle Forze di Polizia dal momento in cui questi ultimi sono stati reintegrati in serivizio. Conseguentemente – le decurtazioni in esame – costituiscono un'ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione e, in quanto tale, illegittima sulla base del precedente appena esposto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 coloro che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento oggetto della richiesta, sono titolari del diritto di accedere ed estrarre copia dei relativi documenti amministrativi al fine di curare i propri diritti e interessi giuridici.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Nel caso *de qua* sussiste in maniera limpida un interesse diretto, concreto ed attuale in capo allo SNAP, in quanto lo stesso è portatore degli interessi collettivi della categoria che si fregia di rappresentare e corrisponde pienamente alla qualifica di interessato ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990.

Alla luce di quanto appena detto si appalesa l'illegittimità dell'agire della pubblica Amministrazione e conseguentemente, per tutti i suesposti motivi,

SI CHIEDE

L'ostensione di tutti gli atti, i documenti e, in generale, ogni documento utile alla "comprensione" ed alla ricostruzione delle modalità di calcolo delle decurtazioni presenti sulle buste paga dei dipendenti che non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 con particolare riferimento anche al se l'amministrazione ha adottato tale decurtazione stipendiale dei propri dipendenti al lordo oppure al netto applicando un principio univoco per tutti gli uffici amministrativi – contabili della Polizia di Stato ovvero differenziato.

Si resta in attesa di un vostro riscontro.

Distinti saluti,

Roma 13 ottobre 2023 Avv. Luigi Parenti